



**Comune di Chieti**  
(V Settore - Servizio Politiche Ambientali)

Prot. n° 76380

Chieti, li 6. 11. 19

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

**Regione Abruzzo**

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia  
Servizio Gestione Rifiuti  
Via Catullo, 2 - Pescara  
P.E.C.: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

**Provincia di Chieti**

Settore 2 - Ambiente  
Corso Marrucino 97 - 66100 Chieti  
P.E.C.: protocollo@pec.provincia.chieti.it

**A.R.T.A.**

Dipartimento di Chieti  
P.E.C.: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

**A.S.L.**

Dipartimento Igiene Ambientale  
P.E.C.: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it  
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

**Dirigente VI Settore**

**SEDE**

E mail: valeriano.mergioti@comune.chieti.it

**Petrolifera Adriatica S.p.A**

Via G. Bruno 20/1, 60019 - Senigallia (AN)  
PEC: petrolifera.adriatica@raccomandata-ar.com

**Petroltecnica S.p.A.**

Via Rovereta, 32  
47853 Cerasolo di Coriano (RN)  
PEC: ambiente@pec.petroltecnica.it

**Domar S.r.l**

Via Aterno, 230  
66100 CHIETI  
PEC: domarsrl@pec-cert.it

A mezzo Ufficio Messì

**A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati,  
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in  
associazioni o comitati  
presso albo pretorio comunale**

**OGGETTO:** punto vendita carburanti **Petrolifera Adriatica SpA** (ex colori Esso) 5609 in loc. Brecciarola di Chieti – S.S. 5 km 214+425. Procedura di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale del sito ai sensi ex DM n. 31 del 12.02.2015. **Convocazione Conferenza dei Servizi per esame conclusivo Progetto unico di bonifica con rielaborazione AdR.**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visto** il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

**Visto** l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

**Visto** l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

**Visto** l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 12.02.2015, n. 31, recante il regolamento dei criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti;

**Visto** il documento "Progetto Unico di Bonifica" trasmesso via PEC e acquisito al protocollo del Comune al n. 31935 del 08/05/2019 e in formato cartaceo al protocollo del comune al n. 52700 del 29/07/2019;

**Rilevato** che il documento progettuale in oggetto si riferisce al sito Punto vendita carburanti Petrolifera Adriatica (ex colori ESSO) n. 5609 situato alla fraz. Brecciarola di Chieti – S.S. 5 km 214+425, su area di proprietà della DOMAR S.r.l., catastalmente rappresentata dalla particella n. 4187 del fg. 52, nel PRG vigente del Comune di Chieti riporta con destinazione a "Sottozona semiestensiva di completamento" ma inserita nel Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con del. C.C. n. 337/2003;

... che il progetto unico di bonifica presentato è costituito dal risultato delle attività ambientali eseguite e relativo monitoraggio e messa in sicurezza della falda acquifera nonché dalla rielaborazione del documento A.d.R. sito specifica;

**Visti** gli atti d'ufficio e l'esito della prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 24/10/2019, giusto verbale che si allega in copia;

**Dato atto** che con nota pec acquisita al comune al prot. n. 75986 del 05/11/2019 la Petroltecnica SpA ha trasmesso anche agli altri enti la nota integrativa indicata nel verbale CdS del 24/10/2019;

**Ritenuto** necessario riconvocare le amministrazioni competenti;

## **DISPONE**

la convocazione della Conferenza dei Servizi, in modalità sincrona, **per il giorno 03/12/2019, alle ore 10,00**, presso il Comune di Chieti – V Settore - Servizio, Ambiente, in via delle Robinie 5, per esaminare il Documento Tecnico indicato in oggetto.

**Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della legge 7/8/1990 n. 241, i lavori della conferenza si concludono in tale sede, giusto quanto stabilito nel verbale della prima riunione in data 24/10/2019.**

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea tecnica senza specifiche condizioni, potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque giorni precedenti la Conferenza dei Servizi. (comunicazione da anticipare al Responsabile del Procedimento a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail "giovanni.ghianni@comune.chieti.it").

**Tali tempi sono indicati per assicurare la materiale acquisizione delle pec dal sistema informativo del protocollo generale dell'ente. Si precisa che, in ogni caso, non potranno essere presi in considerazione note e pareri trasmessi nello stesso giorno della CdS per impossibilità oggettiva di acquisizione.**

Si precisa che all'esito di tale riunione l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. (art. 14/ter, comma 7, L.241/90).


Ai sensi dell'art.14-quater, commi 1-3-4, testo vigente L. 241/90, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.


Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Copia della documentazione ed elaborati riferiti all'oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del Settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.

**Il Funzionario Resp.le del Procedimento**

(Dott. Giovanni Ghianni)





**Comune di Chieti**  
(V Settore - Servizio Politiche Ambientali)

---

**VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.10.2019**

---

**OGGETTO:** punto vendita carburanti Esso n. 5609 in loc. Brecciarola di Chieti – S.S. 5 km 214+425. Procedura di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale del sito ai sensi ex DM n. 31 del 12.02.2015. **Esame documento tecnico “Progetto Unico di Bonifica” con rielaborazione Analisi di Rischio sito specifica.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Chieti, presso la sede del Comune di Chieti – V Settore - Servizio Politiche Ambientali, in via delle Robinie 5, alle ore 10,00, inizia la Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, con le modalità di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i., giusta convocazione prott. 67415 e 68023 del 01.10.2019.

**Presiede** la conferenza il dott. Giovanni Ghianni, Funzionario Responsabile del Procedimento del V Settore del Comune di Chieti, a ciò appositamente incaricato dal Dirigente, il quale:

**visto** il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

**visto** l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *“Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale.”*];

**visto** l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

**visto** l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

**visto** il D.M. 12.02.2015, n. 31, recante il regolamento dei criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti;

**visti** gli atti d'ufficio da cui risulta, tra l'altro che:

- con nota in data 22.06.2015, acquisita dal Comune a mezzo PEC in pari data e reg. al prot. 33426 del 25.06.15, la Esso Italiana S.r.l., quale gestore del p.v., ha dato comunicazione del potenziale superamento delle soglie di contaminazione, avviando la procedura semplificata di cui al D.M. n. 31 del 12.02.2015;

- con nota PEC prot. 34943 del 02.07.2015 questo Settore ha chiesto alla Esso Italiana S.r.l. dati ad integrazione della comunicazione del 22.06.15;
- con nota in data 23.07.2015 la Esso Italiana S.r.l. ha fornito dati integrativi sul sito in argomento in riscontro alla richiesta di questo Settore del 02.07.2015;
- l'impianto risulta esistente dal 1954 ed inserito nel Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con del. C.C. n. 337/2003; l'impianto risulta ristrutturato a seguito concessione rilasciata dal Comune di Chieti – VI Settore (atto prot. 2318/242 del 13.05.1997) ed è stato sottoposto a collaudo periodico quindicennale ai sensi dell'art. 24 della LRA n. 10/2005, giusto verbale di collaudo trasmesso in copia dall'VIII Settore – Servizio Attività Produttive - con nota prot. 42412 del 14.08.2015;
- con nota in data 06.08.15, acquisita dal Comune al prot. 42461 del 17.08.15, la Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso agli enti interessati il Rapporto Tecnico descrittivo delle indagini ambientali eseguite nel sito con riserva di inviare il documento di Analisi di Rischio, in fase di elaborazione;
- con nota prot. 43793 del 26.08.15 questo Settore ha chiesto all'Arta di Chieti la convalida dei risultati della caratterizzazione trasmessi dalla Esso Italiana S.r.l.;
- in data 01.09.2015 è pervenuto il parere espresso dall'Arta di Chieti con nota prot. 6252 in pari data, col quale sono stati richiesti taluni chiarimenti e l'integrazione con i dati di un monitoraggio dei soil gas ai sensi ex art. 3, p. 2, lett. b) del D.M. 31/15;
- a seguito invito di questo Settore la Esso Italiana S.r.l., con nota PEC in data 01.10.15 ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Arta di Chieti;
- in data 17/11/2015 la Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso il documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale redatto dalla Arcadia S.r.l. in data 04/11/2015 (al Comune acquisito al prot. n. 65399 del 09/12/2015);
- con verbale in data 14.01.2016 la Conferenza dei Servizi presso il Comune di Chieti, conformemente al parere espresso dall'Arta di Chieti, ha respinto il documento contenente l'Analisi di Rischio sito specifica presentato dalla Esso Italiana S.r.l. nel corso della procedura, chiedendo il completamento delle indagini di caratterizzazione nel rispetto dell'all. 2, c. 1, del DM 31/15;
- con missiva del 19.10.2016, assunta dal Comune al prot. n. 58116 in data 02.11.2016, la Esso Italiana Srl ha comunicato che dalla stessa data del 19.10.2016 la Soc. Petrolifera Adriatica S.p.A. ha acquistato il ramo d'azienda del p.v. in oggetto ed ha conseguentemente assunto a proprio carico l'obbligo della prosecuzione delle attività ambientali; che conseguentemente la Petrolifera Adriatica SpA ha garantito la continuità delle attività nominando quale consulente la soc. Petroltecnica SpA in sostituzione della Arcadis Italia Srl;
- con nota in data 03/10/2017, acquisita dal Comune a mezzo PEC al prot. 59667 del 03/10/2017 la Soc. Petroltecnica SpA ha riscontrato la relazione ARTA del 27/09/2017 prot. n. 24776 e la nota del Comune prot. 59392 del 30/09/2017, evidenziando la conformità dei limiti CSC e valori ISS dopo aver concordato una verifica con ARTA a mezzo tavolo tecnico da eseguirsi in data 09/10/2017;
- con nota pervenuta al Comune il 10/10/2017 prot. 60953 l'ARTA di Chieti ha invitato Peroltecnica, in attesa della validazione dei risultati delle analisi in contraddittorio da parte di ARTA Pescara, ad implementare la rete di monitoraggio esistente e le attività di MISE;
- con nota pec in data 13.03.2017 la soc. Petroltecnica SpA ha comunicato il programma d'esecuzione delle indagini di caratterizzazione integrative richieste dalla CdS del 14.01.2016;
- con nota pec del 27.09.2017 prot. n. 24776 l'Arta di Chieti ha trasmesso agli enti e aziende interessate la relazione tecnica con l'esito dei campionamenti delle acque sotterranee eseguiti in contraddittorio in data 19.04.2017. La relazione evidenzia, tra l'altro, superamenti delle CSC per il parametro MTBE nell'unico punto di monitoraggio, posto in prossimità del parco serbatoi; che un solo punto di monitoraggio non è sufficiente alla definizione del modello concettuale della contaminazione a carico delle acque sotterranee e che, pertanto, è necessario implementare la rete di monitoraggio esistente, con comunicazione agli enti e all'Arta delle attività d'indagine che saranno poste in essere; che l'attuale

intervento di MISE (spurghi forzati), considerata la discontinuità e la cadenza dell'intervento non nota, non sembra idoneo a garantire il rispetto delle CSC in uscita dai confini del sito;

- con nota del Comune di Chieti n. 59392 del 03/10/2017 è stata richiesta l'integrazione delle MISE e presentazione del Progetto unico di Bonifica con rielaborazione dell'AdR;

- in data 12/09/2018 la Petroltecnica, con nota pervenuta al Comune e acquisita al prot. n. 58656 del 19/09/2018, ha trasmesso i risultati di campionamento acque del 07/08/2018 con riserva di presentare la rielaborazione del documento AdR all'interno del P.U.B. previsto dal D.M. 31/15;

- con nota ARTA di Chieti, acquisita al protocollo del Comune al n. 19386 del 15/03/2019, sono stati trasmessi i risultati analitici monitoraggio di luglio e agosto 2018 acque sotterranee da cui risultano superamenti dei parametri MTBE e Manganese nelle acque prelevate dal piezometro MW1, mentre nel piezometro MW3 un campionamento effettuato in data 7 agosto 2018 risulta un superamento del parametro manganese, prossimo ai limiti tabellare di 50 µg/l che non risulta significativo posta l'incertezza di misura, ed è comunque inferiore ai limiti di fondo naturale stabiliti dalla Regione Abruzzo con DGR 225/2016; In detto documento l'ARTA si riserva ulteriori valutazioni in relazione ai campionamenti nel piezometro MW2 effettuati nel piezometro in data 05/04/2018 ed inoltre rileva che dall'elaborazione dell'andamento della piezometrica il punto MW1 non sembra essere posizionato a valle idrogeologico.

**Visto** il documento "Progetto Unico di Bonifica" trasmesso via PEC e acquisito al protocollo del Comune al n. 31935 del 08/05/2019 e in formato cartaceo al protocollo del comune al n. 52700 del 29/07/2019;

**Rilevato** che il documento progettuale in oggetto si riferisce al sito Punto vendita carburanti Petrolifera Adriatica (ex colori ESSO) n. 5609 situato alla fraz. Brecciarola di Chieti – S.S. 5 km 214+425, su area di proprietà della DOMAR S.r.l., catastalmente rappresentata dalla particella n. 4187 del fg. 52, nel PRG vigente del Comune di Chieti riporta con destinazione a "Sottozona semiestensiva di completamento" ma inserita nel Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con del. C.C. n. 337/2003;

... che durante la Conferenza in data 14.01.2016 si è dato atto che, tenuto conto della destinazione d'uso esistente dal 1954; che il p.v. è inserito nel Piano di Razionalizzazione dei Carburanti adottato dal Comune con delibera di C.C. n. 337/2003; che, giusto parere del Settore Urbanistica del Comune emesso per caso analogo, è consentita la destinazione commerciale per l'insediamento di impianti di distribuzione di carburante e relative funzioni accessorie, vanno considerati, per la matrice suolo, i valori limiti delle CSC di cui alla tab. 1/B (uso commerciale/industriale) dell'all. 5, parte IV, del d.lgs n. 152/06. Tuttavia, nel corso della procedura in esame, il Gestore ha preso in riferimento i valori più cautelativi della tab. 1/A ( siti a verde pubblico e privato e residenziale ), stante anche la presenza nelle vicinanze di fabbricati residenziali;

.... che il progetto unico di bonifica presentato è costituito dal risultato delle attività ambientali eseguite e relativo monitoraggio e messa in sicurezza della falda acquifera nonché dalla rielaborazione del documento A.d.R. sito specifica;

**dichiara** aperti i lavori della conferenza dei servizi ed accerta la presenza dei soggetti regolarmente convocati, come di seguito:

1. Dott.ssa geol. Capriotti Pier Francesco, nella qualità di tecnico dipendente della soc. Petroltecnica SpA.

Assiste ai lavori il geom. Mario Salsano, già dipendente responsabile dell'Ufficio Bonifiche, attualmente in quiescenza e incaricato dal Comune per attività gratuita di collaborazione.

Il Presidente dichiara aperti i lavori invitando i presenti alla discussione.

La CdS prende atto che nel documento di AdR la ditta Petroltecnica SpA indica che:

- dal confronto dei risultati delle analisi chimiche eseguite con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione, con riferimento alla colonna A (siti ad uso verde/residenziale), dell'Allegato 5 al Titolo V, parte quarta del D.lgs. 152/06 e con i valori limite indicati dal Decreto Ministeriale n. 31 del 12/02/2015, si è evidenziata la non conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per il solo parametro Idrocarburi pesanti C>12 per la matrice suolo profondo;
- per quanto riguarda le acque sotterranee, invece, durante le campagne di monitoraggio eseguite nel periodo compreso tra aprile 2017 e marzo 2019, sono stati riscontrati alcuni superamenti per la presenza di MtBE nel piezometro di monitoraggio MW1;
- gli Idrocarburi pesanti C>12 vengono ritenuti non volatili e per questi, secondo il criterio esplicitato nel documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL 2018, non si ritiene opportuno attivare il percorso di inalazione di vapori. Si evidenzia infatti che per questo parametro non sono attivabili percorsi sanitari e pertanto le concentrazioni di Idrocarburi pesanti presenti nel suolo profondo non pongono rischi sanitari inaccettabili. Da un punto di vista ambientale, si evidenzia, invece, che le concentrazioni rilevate nel suolo insaturo del sito sono inferiori alle concentrazioni di saturazione residua riportate nella Tabella V.5.4-2 dell'Appendice V per la tipologia di suolo sabbia/limi e argille (analoga a quella in sito). Gli esiti della procedura dell'analisi di rischio evidenziano che le concentrazioni rappresentative del contaminante MtBE presente nel sito sono inferiori alle CSR sanitarie ottenute, avendo verificato l'accettabilità dei rischi in modalità diretta per tutti i percorsi di esposizione attivati. I POC sono stati identificati nei piezometri MW2 e MW3. In corrispondenza dei POC nel corso di tutte le campagne di monitoraggio condotte in sito non sono mai stati riscontrati superamenti delle CSC di riferimento per i composti idrocarburi ricercati;
- sulla base dei suddetti esiti analitici, l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica ha rilevato che le concentrazioni rappresentative del contaminante presenti nel sito sono ampiamente inferiori alle CSR sanitarie ottenute. Per tale motivo, secondo quanto definito dal D.lgs. 152/06, il sito può dirsi "non contaminato" e non vi è la necessità di attuare alcun altro intervento di bonifica o messa in sicurezza.

Si dà atto che l'Arta di Chieti, con nota pec prot. 50396 del 22.10.19, anticipata al Responsabile del Procedimento a mezzo e-mail in data odierna, ha trasmesso la relazione tecnica col parere di competenza, che si allega al presente verbale per farne parte integrante. L'Arta, con detto parere, ha valutato positivamente il documento tecnico in oggetto, prodotto dai consulenti di parte, e, quindi, nella sostanza ritiene approvabile il documento proponendo un monitoraggio per un anno per le acque sotterranee per le motivazioni di cui al parere allegato.

Interviene il dott. Pier Francesco Capriotti della Petroltecnica SpA che, nel prendere atto del parere Arta, ritiene di dover dar seguito al piano di monitoraggio richiesto e con opportuna nota integrativa sarà dato puntuale riscontro ai rilievi dell'Arta.

Il Presidente chiede alla Petroltecnica di far pervenire al Comune e agli altri enti la relazione integrativa entro gg. 15 e, comunque, 20 gg. prima della data della prossima riunione in modo da consentire la chiusura del procedimento,

Il Presidente, responsabile del procedimento, a tal punto, vista l'assenza delle altre amministrazioni regolarmente convocate, ritenuto necessario approfondire le problematiche sollevate in ordine alle richieste dell'Arta di Chieti e, in particolare, per le attività di monitoraggio, rinvia l'esame del documento in oggetto **alla data del 03.12.2019**, stessa ora, stabilendo in tale sede la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 della legge n. 241/90.

Il presente verbale sarà trasmesso alle Amministrazioni assenti con spiega che all'esito di tale ultima riunione il Comune adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/90.

Alle ore 11:00 si chiudono i lavori.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.


I Rappresentanti degli enti



I Rappresentanti della ditta



Il Presidente



Prot. 73050 del 22.10.2019

A Comune di Chieti  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

OGGETTO: Progetto Unico di Bonifica Punto Vendita Carburanti PVF 5609 – SS 5 Km 214+245 Chieti loc. Brecciarola. Conferenza di Servizi convocata dal comune di Chieti in data 24/10/19.

Premessa.

Questo Distretto esprime parere di competenza ai sensi della normativa vigente relativamente alle funzioni istitutive dell'Agenzia Regionale (L. 61/94 e L.R. 64/98), sia in materia di conferenza dei servizi (L. 241/90 e s.m.i.) che ai sensi della normativa ambientale (D.Lgs 152/06). Tale normativa prevede che ciascun Ente è chiamato, per le proprie competenze, ad esprimere il proprio motivato parere specifico.

Istruttoria tecnica

Si riscontra la nota di convocazione di Codesta Amministrazione Comunale per la Conferenza di Servizi richiamata in oggetto (Rif. Ns Prot. in ingresso n°46386 del 30/09/19) e si evidenzia quanto di seguito riportato in merito al Progetto Unico di Bonifica acquisito al Ns. Prot. con n°22663 del 08/05/19).

Si evidenzia che i risultati degli ultimi monitoraggi delle acque sotterranee eseguiti in contraddittorio sono stati già comunicati con nota 12993 del 15/03/19. Di seguito si riepilogano gli esiti analitici del Distretto ARTA di Pescara che ha rilevato superamenti delle CSC nelle acque sotterranee in MW1 per i parametri Manganese e Nichel nella campagna di monitoraggio di ottobre 2017, e per il parametro MTBE in tutte le campagne di monitoraggio.

Pz	RDP/PE	Data	Benzene µg/L	MTBE µg/L	ETBE µg/L	Idrocarburi totali come n-esano µg/L	Manganese µg/L	Nichel µg/L	Ferro µg/L
MW1	2222/17	19/04/17	<0,1	239	0,5	<50	4,5	4,3	<5
MW1	6448/17	30/10/17	<0,1	500	0,6	<50	1063,0	30	15,3
MW2	1592/18	05/04/18	non ancora disponibile						
MW1	1594/18	05/04/18	<0,1	461	0,8	<50	19	2,6	<5
MW1	4484/18	07/08/18	<0,1	46,4	0,3	<50	<5	3,9	9,9
MW2	4482/18	07/08/18	<0,1	<0,1	<0,1	<50	<5	2,5	8,0
MW3	4483/18	07/08/18	<0,1	0,1	<0,1	<50	54	5,0	<5
Limiti di legge			1	40	40	350	50/154	20	200

Nell'ambito del modello concettuale ricostruito dai consulenti di parte risultano superate le CSC della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/06 (per i siti ad uso verde pubblico/privato e residenziale) individuate come riferimento da adottare per l'area del Punto Vendita Carburanti sulla base del relativo certificato di destinazione urbanistica come di seguito indicato:

- per il parametro Idrocarburi pesanti con C>12 nei terreni (campione SB1 5.0-6.0 m con concentrazione di 73 mg/kg a fronte di una CSC di 50 mg/kg)

Sono risultati inoltre superamenti dei limiti di legge a carico delle acque sotterranee per i seguenti parametri: MTBE, Ferro, Manganese e Nichel. Nello specifico i consulenti di parte (utilizzando anche le analisi ARTA) evidenziano che i superamenti dei limiti di legge per l'MTBE

U  
ARTA ABRUZZO  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0050396/2019 del 22/10/2019  
Firmatario: ROBERTO COCCO, LUCINA LUCHEFFI

sono a carico del solo piezometro MW1, il Ferro è stato rinvenuto in eccedenza rispetto ai limiti in tutta la rete di monitoraggio gli altri superamenti per Manganese e Nichel sono sporadici: per i dettagli si rimanda al testo del PUB.

Quali attività di messa in sicurezza della falda, la ditta ha operato periodiche attività di spurgo forzato/manuale dal piezometro MW1: si è osservato un decremento delle concentrazioni di MtBE disciolte in falda.

In ragione di quanto rinvenuto a carico delle acque sotterranee e dei terreni i consulenti di parte hanno prodotto l'Analisi di Rischio Sito Specifica (A.d.R.) mediante l'applicativo RiskNet 3.1.

Con riferimento alla sorgente secondaria suolo profondo evidenziano che ai fini delle valutazioni sanitarie non è attivo alcun percorso di esposizione in quanto sulla base della Banca dati ISS-Inail del marzo 2018 il parametro idrocarburi pesanti con C>12 viene ritenuto non volatile; è attivo tuttavia il percorso ambientale per la protezione della risorsa idrica. Il campione interessato dal superamento della CSC del D.Lgs 152/06 è stato sottoposto a speciazione dalla parte. Sono state identificate le seguenti frazioni: Alifatici C13-18 20 mg/kg e Alifatici C19-36 53 mg/kg. Viene inoltre evidenziato che la concentrazione di 53 mg/kg di Alifatici 19 – 36 è superiore alla CSat calcolata, ma poiché la concentrazione di Idrocarburi pesanti con C>12 presente nel campione è inferiore a quella indicata nell'appendice V per sabbia/limi e argille i consulenti di parte indicano, in sintesi, che l'eventuale fase separata è immobile nel suolo.

Con riferimento alla sorgente secondaria di contaminazione nelle acque sotterranee è stato indicato nel PUB che la soggiacenza della falda è pari a 15.52 metri dal p.c. e la direzione di scorrimento è verso sud est. Per l'A.d.R. sanitaria è stato considerato attivo il percorso di volatilizzazione dalla falda con riferimento al solo MTBE in MW1 (inalazione indoor e outdoor on site e outdoor off site). Gli inorganici, non sono stati considerati nella procedura di A.d.R., in quanto non volatili. La CRS di MTBE utilizzata nei calcoli è stata impostata pari a 500 µg/L ovvero pari alla CMAX (dato ARTA del 30/10/17) rilevata negli ultimi due anni di monitoraggio. È stato inoltre impostato il rispetto delle CSC ai POC individuato in MW2 e MW3 sulla base della ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica operata dai consulenti di parte.

Quali recettori nel PUB sono stati individuati un recettore on site di tipo commerciale con frequenza di esposizione di 8 ore al giorno e un recettore di tipo residenziale off site.

Nella tabella 10 del PUB, cui si rimanda per i dettagli, sono riassunti i parametri del sito considerati nell'elaborazione dell'A.d.R.

In base agli esiti delle procedure di A.d.R. i consulenti di parte nel paragrafo conclusioni evidenziano che il sito non è da ritenersi contaminato e che *"le concentrazioni rappresentative del contaminante MTBE presente nel sito sono inferiori alle CSR sanitarie ottenute, avendo verificato l'accettabilità dei rischi in modalità diretta per tutti i percorsi di esposizione attivati"*.

Tabella 13 - Rischi sanitari on-site e off site generati dalle acque sotterranee

Contaminanti	ON-SITE Commerciale				OFF-SITE Residenziale	
	Vapori outdoor		Vapori indoor		Vapori outdoor	
	R	HI	R	HI	R	HI
MTBE	-	1,35E-08	-	1,86E-06	-	5,68E-08
CUMULATO	-	1,35E-08	-	1,86E-06	-	5,68E-08

Propongono in conclusione l'adozione di una CSR pari a 51000000 µg/L per l'MTBE nelle acque sotterranee pari al valore di solubilità, imponendone il rispetto delle CSC ai POC (MW2 e MW3).

Ciò premesso si comunica di valutare positivamente il documento prodotto dai consulenti di parte in subordine alle condizioni di seguito riportate:



- terreni: non essendo stata predisposta l'A.d.R. sanitaria per la sorgente di contaminazione secondaria suolo profondo insaturo, in quanto il contaminante è stato considerato non volatile ed inamovibile nel terreno nonostante l'ipotetica presenza di una frazione idrocarburica eccedente la teorica concentrazione di saturazione, si ritiene necessario proporre quale CSR per il sito la CMAX rilevata ovvero la concentrazione di 73 mg/kg di idrocarburi pesanti con C>12. Non essendo stata identificata l'area sorgente si propone di applicare i poligoni di Thiessen ricostruiti per la falda anche ai terreni individuando quello centrato sul piezometro MW2-SB1 come sorgente secondaria di per il suolo profondo. Tale assunzione geometrica è cautelativa in ragione del fatto che non tutti i sondaggi sono stati attrezzati successivamente a piezometro. Non essendo stato valutato il percorso di lisciviazione e trasporto in falda si impone il monitoraggio in MW2 del parametro idrocarburi totali come N-esano.

- acque sotterranee: nel calcolo del rischio non sono stati considerati i contaminanti inorganici Ferro, Nichel (per i quali non esiste un valore di fondo naturale nell'acquifero di fondovalle del fiume Pescara) e Manganese. Sebbene tali contaminanti non siano volatili, e quindi non producono vapori, da un punto di vista ambientale si ritiene tuttavia necessario imporre il rispetto delle CSC/valore di fondo al POC potendo la loro presenza essere stata indotta dalle alterazioni causate dagli idrocarburi al suolo. Si propone di limitarne la CSR al valore di C Max o direttamente alla CSC/valore di fondo. Si evidenzia a tal proposito che ARTA ha rilevato concentrazioni per i contaminanti inorganici in questione al di sotto dei limiti di legge in occasione dell'ultimo monitoraggio e non ha mai rilevato superamenti di legge per il parametro Ferro in base alle analisi riassunte nella tabella sopra riportata.

Con riferimento all'MTBE si conferma l'assenza di rischio da inalazione in modalità diretta per i recettori e i percorsi individuati dai consulenti di parte (si segnala la presenza di un refuso a pag. 32 del POB ininfluenza ai fini della valutazione del documento). Si osserva da un punto di vista strettamente ambientale che l'adozione di una CSR ampiamente superiore alla C Max non è da considerarsi un approccio cautelativo in quanto è assimilabile ad una legittimazione ad inquinare e si propone l'adozione della C Max di 500 µg/L per l'MBE nel sito con il rispetto delle CSC per tale sostanza ai POC.

- monitoraggi: si ritiene necessario richiedere l'attivazione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee di almeno un anno con frequenza di campionamento trimestrale per i parametri MTBE, Manganese, Ferro, Nichel, e Idrocarburi totali come n-esano in tutti i piezometri della rete di monitoraggio (MW1 al fine di confermare il trend decrescente delle concentrazioni di MTBE, MW2 e MW3 quali POC). Si chiede inoltre di aggiornare la cartografia piezometrica in occasione di ogni monitoraggio. Le date dei campionamenti dovranno essere comunicate con preavviso di almeno 15 giorni per consentire ai tecnici dello scrivente distretto l'eventuale partecipazione alle attività di campo e si evidenzia che almeno l'ultima delle quattro campagne di monitoraggio dovrà essere eseguita in contraddittorio con ARTA Abruzzo.

Il Collaboratore Tecnico Professionale Geologo  
Dott. Gianluca MARINELLI

Il Responsabile dell'U.O. Siti contaminati M.S e  
discariche

Dott.ssa Geol. Lucina LUCHETTI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRIGENTE**

Dott. Chim. Roberto COCCO  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

